



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI
RIFIUTI - TA.RI.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella **sala
consigliare**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	6	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI
2	<u>MARCHESI ERMANNO</u>		7	<u>BARUZZI MORIS</u>	SI
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	8	<u>DALO' MAURO</u>	SI
4	<u>PASINI DENISE</u>	SI	9	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI
5	<u>SALICE ALESSANDRO</u>	SI			

PRESENTI: 7

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei - Sindaco** - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PREAMBOLO.

Il comma 1, dell'art. 151, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione è da coniugare con le norme che si occupano delle tariffe/aliquote dei tributi locali.

L'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La stessa disposizione è parimenti da collegare con le norme che si occupano dei regolamenti delle entrate locali.

L'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

Da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote parimenti sul termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali.

La facoltà concessa al Ministro dell'interno a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione non è l'unica regola.

Rimane salva la facoltà del legislatore, in qualsiasi tempo, di differire il termine per la deliberazione del bilancio, il termine per la deliberazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali, il termine per la deliberazione dei regolamenti dei tributi locali.

Il Ministro dell'interio ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

I differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO quindi di adeguare il vigente regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa;

CONSIDERATI altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.'";

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)";

Visto l'entra in vigore il 26 settembre 2020 del Decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come "Pacchetto Economia Circolare";

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, giusto prot. 1834 in data 07/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

CONSIDERATO che la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

CONSIDERATO che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso degli anni 2021 e 2022;

VISTO:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere espresso dall'Organo di Revisione e i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti unanimi favorevoli n. 07, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 07 consiglieri presenti e aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa gli aggiornamenti del regolamento comunale TARI allegato formante tuttuno con il presente deliberato per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso degli anni 2021 e 2022;

2. di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **REGOLAMENTO TARI** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, produce effetti dal 1° gennaio 2023;

3. di dare mandato al Servizio Finanziario Norme e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04/01/2023 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
